



REPUBBLICA ITALIANA

422/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Fernanda FRAIOLI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Pierpaolo GRASSO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in appello nel giudizio iscritto al n **58254** del registro di segreteria, promosso da:

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD, con sede in Roma, via Del Fosso del Dragoncello, n. 172 (c.f. 80004810562), in persona del Presidente, dott. Niccolò Sacchetti, autorizzato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 192 del 27 gennaio 2021, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello, dagli Avv. Arcangelo Guzzo (c.f. GZZRNG63P28C352L; pec arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org; fax n. 06.80687995) e Claudio Martino (c.f. MRTCLD69D10H501H; pec claudiomartino@ordineavvocatiroma.org; fax n. 06.80687995), nonché elettivamente domiciliato nello studio dei suddetti difensori in Roma, via Antonio Gramsci, n. 9 - *appellante*;

nei confronti di

- **AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE** (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n. 14, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it fax 0696514000) - *appellato*;
- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio in persona del Procuratore regionale p.t. (pec: lazio.procura@corteconticert.it) - *interveniente*;
- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in persona del Procuratore Generale p.t., domiciliato in Roma alla Via A. Baiamonti (pec procura.generale.appelli@corteconticert.it) - *interveniente*;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2/2021, depositata il 4 gennaio 2021 e comunicata alle parti ex art. 136 c.p.c. il 5 gennaio 2021;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza dell'8 aprile 2022, con l'assistenza del Segretario dott. Antonio Sauchelli, il Consigliere relatore Donatella Scandurra, l'Avv. Claudio Martino per l'appellante, l'Avv. dello Stato Alfonso Peluso in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e il V.P.G. Cons. Giulia de Franciscis, per la Procura generale;

FATTO

1. Nel giudizio ad istanza di parte, promosso ai sensi dell'art. 172 del codice della giustizia contabile (c.g.c.), il Consorzio di Bonifica Litorale Nord (successore a titolo universale, ex art. 11, comma 2, della legge regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 12, del Consorzio di

bonifica Pratica di Mare) chiedeva: di accertare e dichiarare i gravi inadempimenti dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione (subentrata *ex lege* a decorrere a decorrere del 3 luglio 2017 a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), per il mancato assolvimento degli obblighi di legge connessi al ruolo di affidataria del servizio di riscossione coattiva delle partite iscritte a ruolo di contribuenza consortile per il periodo 2000-2014; conseguentemente, di condannare l' Agenzia delle Entrate – Riscossione al risarcimento dei danni corrispondentemente arrecati al Consorzio, in misura non inferiore all' intero importo dei contributi di bonifica non riscossi o comunque i cui relativi importi non risultavano ancora corrisposti al Consorzio, pari alla somma di € 1.570.300,38 (poi, rideterminata in € 1.421.280,64) ovvero il diverso importo – maggiore o minore – che dovesse risultare in corso di causa o, quantomeno (ed in subordine), in misura pari ai contributi non riscossi e divenuti ormai inesigibili per esclusiva responsabilità dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione, per intervenuta decadenza o prescrizione del credito; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di esposizione praticato dal tesoriere consortile sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito (da farsi coincidere con il termine di scadenza del pagamento dei contributi posto a carica dei consorziati) sino all' effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

2. Con sentenza n. 2/2021 la Sezione Giurisdizionale Lazio - affermata la giurisdizione del Giudice contabile sulla domanda azionata e la sua ammissibilità, in quanto attinente a materia assoggettabile ai giudizi ad istanza di parte “innominati”, previsti dall' art. 172, lett. d) del codice di giustizia contabile - dichiarava il ricorso inammissibile, non essendosi ancora concluse le procedure esecutive, ritenendo che il giudizio a istanza di parte, avente a oggetto il rapporto dare - avere tra ente impositore

(creditore) e concessionario della riscossione, non poteva essere definito a prescindere e senza il preventivo esperimento e conclusione delle procedure amministrative, previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.

3. Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord proponeva appello con atto ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla Procura Generale e alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

- *“Violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dai commi 682, 683 e 684 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nonché dell’art.1, comma 688, della medesima legge”,* in quanto si tratterebbe di disposizioni non applicabili al caso di specie non rientrando i Consorzi di bonifica nel novero della finanza pubblica, neppure di quella c.d. allargata;
- *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e dell’art. 2 del D.M. Finanze del 22.10.1999 - Nullità della sentenza per totalmente omessa motivazione”* per avere il giudice territoriale ritenuto rispettati, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, gli obblighi informativi e di rendicontazione;
- *“Nullità della sentenza per totalmente omessa pronuncia - Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 2 lett. b) del codice di giustizia contabile e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”,* nel presupposto che anche l’art. 4 del d.l. n. 119/2018, riguardante lo stralcio dei debiti di importo inferiore ai mille euro, non sarebbe applicabile ai Consorzi di bonifica.

In via istruttoria, chiedeva che venisse disposta apposita CTU, al fine di determinare gli

importi spettantigli e i relativi accessori ovvero il danno provocato dalla mancata o ritardata riscossione delle somme iscritte a ruolo, sub specie di indebitamento bancario del Consorzio per avere dovuto fare fronte alle mancate entrate dei ruoli per cui è causa, al fine di non interrompere la propria attività istituzionale. Unitamente all'atto di appello venivano depositati: copia della Deliberazione del Commissario straordinario del Consorzio 24 luglio 2019, n. 111, di affidamento dell'incarico legale per la promozione di un'azione risarcitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; l'atto di diffida e di messa in mora del concessionario del 16 luglio 2018; la nota dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 28 agosto 2018, con la quale il concessionario riferiva che i conti della gestione 2016 e 2017 erano stati debitamente inviati al Consorzio e che i flussi informativi erano disponibili attraverso l'applicativo di rendicontazione (*Monitor enti*, già *Rendiweb*) nonché l'elenco della cartelle di pagamento, indicando quelle senza notifica (condizione A); quelle notificate successivamente ai cinque anni dalla data di minuta di ruolo (condizione B); quelle notificate e prive di procedura esecutiva (condizione C); quelle notificate con la prima procedura esecutiva posta in essere oltre i cinque anni dalla data di notifica della cartella di pagamento oggetto della procedura esecutiva (condizione D); quelle notificate con l'ultima procedura esecutiva posta in essere oltre i cinque anni (condizione E).

4. Con articolata memoria l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato; nel richiamare le difese e le eccezioni articolate nel precedente grado di giudizio, sosteneva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame, in quanto l'appellante avrebbe proposto, sostanzialmente, una "domanda risarcitoria", volta ad accertare la responsabilità dell'Agenzia incentrata sul mancato rispetto di imprecisati obblighi di legge derivanti

dall'assunzione dell'incarico di riscossione. Aggiungeva che la richiesta di condanna non era conseguenza della specifica valutazione di precise fattispecie di inesigibilità ovvero il frutto del cd. diniego di "discarico" dell'Ente impositore rispetto alle quote inesigibili per come attestate dall'ente a ciò preposto, tipico oggetto dei giudizi ad istanza di parte previsto dalla normativa di settore. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello; in subordine, di ridurre la pretesa attorea nei limiti quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del D.lgs. n. 112/99 e, in ogni caso, con esclusione degli eventuali danni che il Consorzio ha cagionato o contribuito a cagionare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché di quelli rappresentati dai ruoli esattoriali già riscossi (anche in forma rateale), di quelli riscossi nelle more del presente giudizio, di quelli sgravati e di quelli che verranno sgravati nel corso del presente giudizio nonchè di quelli che sono stati e che dovessero risultare oggetto di annullamento (ex art. 4 del d.l. n. 119/2018 ed ex art. 4 del d.l. n. 41/2021) ovvero di definizione agevolata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5. La Procura Generale rassegnava le proprie conclusioni, sostenendo l'infondatezza di tutti i motivi d'appello e chiedendo che la sentenza impugnata fosse riformata nelle motivazioni, poste a fondamento della statuizione d'inammissibilità. Nello specifico, riteneva applicabile ai contributi consortili, stante la loro incontestata natura tributaria, la normativa vigente per la riscossione dei tributi dello Stato e degli altri enti pubblici, recata dal d.lgs. n. 112/1999, dall'art. 1, comma 688, della legge n. 190/2014 e dall'art. 4 del d.l. n. 119/2018, quali disposizioni facenti parte di un intervento unitario del legislatore, con cui si è inteso razionalizzare e ridimensionare il contenzioso fiscale e della cui illegittimità costituzionale non vi è motivo di dubitare.

Riguardo alle riferite inadempienze dell'agente della riscossione, la Procura evidenziava come il ricorrente non avesse fornito prove specifiche, ancorate alla gestione di singole

partite.

Quanto alla ritenuta inammissibilità del ricorso, motivata in primo grado dall'assenza del preventivo esperimento del procedimento amministrativo, previsto dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, la Procura Generale osservava che nel codice di giustizia contabile non è ravvisabile alcuna previsione che individui detta procedura quale condizione di procedibilità e/o proponibilità del giudizio ad istanza di parte.

Pur ritenendo che nel caso di specie non fosse configurabile la causa di inammissibilità del ricorso, nei termini affermati dal primo Giudice, la Procura sosteneva che la statuizione dovesse essere confermata, avendo riguardo al diverso profilo della estraneità dell'azione promossa dal Consorzio al perimetro dei giudizi ad istanza di parte, volti all'accertamento dei rapporti di dare-avere tra ente impositore e concessionario della riscossione.

La stessa Procura riteneva che la domanda giudiziale del Consorzio presenterebbe i caratteri propri di un'azione risarcitoria, fondata sull'affermazione della responsabilità del concessionario, come tale estranea all'ambito di applicazione dei giudizi a istanza di parte; azione risarcitoria, che rientrerebbe, invece, in via esclusiva, nel diverso paradigma della responsabilità amministrativo-contabile. Anche la richiesta di nomina di un consulente tecnico testimonierebbe la volontà del Consorzio *“di valutare il danno provocato dalla mancata o ritardata riscossione delle somme iscritte a ruolo”*.

In conclusione, l'Ufficio di Procura riteneva che la domanda proposta dal Consorzio dovesse essere dichiarata inammissibile, in quanto avente contenuto risarcitorio e volta all'affermazione della responsabilità del concessionario nella causazione di un asserito danno, piuttosto che all'accertamento di situazioni originate dal rapporto di dare-avere tra ente creditore e concessionario della riscossione.

6. Alla pubblica udienza in data 8 aprile 2022, l'Avv. Claudio Martino, per l'appellante Consorzio, ribadiva, con articolate argomentazioni, la richiesta di accoglimento delle conclusioni contenute nell'atto d'appello; contestava alla Procura Generale, quale interveniente in giudizio, di poter sindacare le ragioni di inammissibilità del ricorso introduttivo. L'Avv. Alfonso Peluso, in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermava, con articolate argomentazioni e riferimenti giurisprudenziali, la richiesta di rigetto dell'appello, siccome inammissibile e comunque infondato e non provato, evidenziando, altresì, la palese infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale. Il P.M. contabile, Cons. Giulia de Franciscis, esponeva diffusamente le conclusioni scritte, reiterando la richiesta di rigetto dell'appello e di riforma della sentenza impugnata nelle motivazioni, poste a fondamento della statuizione d'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo che le argomentazioni presentate rientrassero nel perimetro delle contestazioni ammissibili.

DIRITTO

Come evidenziato in narrativa, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha appellato la sentenza di primo grado, con cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso ad istanza di parte, promosso dal predetto Consorzio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto il risarcimento dei danni, conseguenti alla mancata riscossione dei contributi consortili nel periodo 2000-2014, in misura pari ad € 1.421.280,64.

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord è, come noto, un Ente di diritto pubblico, disciplinato dalle leggi regionali Lazio 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica), 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, avente il potere di imporre contributi su tutti gli immobili siti all'interno del comprensorio

consortile che ricevono beneficio dall'attività di bonifica.

A seguito della riforma del sistema di riscossione (art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248), le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società Agenzia delle Entrate - Riscossione (prima ancora, mediante società del gruppo Equitalia).

Fino al 1998 le somme iscritte nei ruoli emessi dal Consorzio erano a quest'ultimo anticipate dal concessionario della riscossione, in virtù dell'obbligo — imposto *ex lege* al predetto concessionario — del c.d. "*non riscosso come riscosso*", per cui il concessionario era tenuto ad anticipare l'importo complessivo iscritto a ruolo, salvo poi — all'esito dell'attività di riscossione — chiedere il rimborso a fronte di partite riconosciute come inesigibili.

L'art. 2 del d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, recante "*Riforma del servizio di riscossione mediante ruoli*", ha soppresso l'obbligo del "*non riscosso come riscosso*", esonerando così il concessionario dall'effettuare anticipazioni di sorta.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1999, il Consorzio (al pari di tutti gli enti che si avvalgono della riscossione tramite ruoli) ha iniziato ad incassare solo e soltanto le somme effettivamente riscosse dal soggetto incaricato della riscossione e da questi via via accreditate in conseguenza dei pagamenti effettuati dai consorziati.

Con distinti motivi di appello, il Consorzio ha censurato la correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in assenza del previo esperimento e conclusione delle procedure esecutive previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 – disposizioni queste ritenute non applicabili al caso di specie, non rientrando i Consorzi di bonifica nel novero degli enti della finanza

pubblica, neppure di quella c.d. allargata; con un secondo motivo di appello, lo stesso Consorzio ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rilevato l'avvenuto rispetto, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli obblighi informativi e di rendicontazione; con un terzo motivo di impugnativa, ha, poi, contestato l'avvenuto stralcio dei debiti fino a mille euro, previsto dall'art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - disposizione che, a suo dire, non poteva trovare applicazione, non rientrando i Consorzi di bonifica nel novero della finanza pubblica, neppure di quella c.d. allargata, e della cui legittimità costituzionale doveva dubitarsi; ha, infine, chiesto di aprire la fase del contraddittorio nel merito e, in via istruttoria, di affidare ad un Consulente Tecnico d'Ufficio *“l'incarico di accertare quale sia ad oggi lo stato dei procedimenti di riscossione e di discarico tra l'ex Consorzio di Bonifica Pratica di Mare (ora Consorzio di Bonifica Litorale Nord) e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione”*.

Il Collegio è, dunque, chiamato a giudicare su una controversia riconducibile ai giudizi ad istanza di parte, già disciplinati dall'art. 58 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, recante *“Regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti”*, attualmente previsti dall'art. 172 e segg. del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i...

Le tipologie di ricorso, ascrivibili a questa categoria di giudizi, sono indicate nell'art. 172 c.g.c.: le prime tre costituiscono ipotesi tipizzate di ricorso e riguardano rimborsi di quote d'imposta inesigibili (lett. a); ritenute operate, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti (lett. b); interpretazione di titoli giudiziali (lett. c); la quarta corrisponde a giudizi cosiddetti innominati e si riferisce ad *“altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati*

anche persone o enti diversi dallo Stato” (lett. d).

La sentenza impugnata ha ricondotto il ricorso in esame nell’ambito dei giudizi previsti dalla lettera d) dell’art. 172 c.g.c., sottolineando il rapporto di servizio tra ente impositore e concessionario della riscossione. In questi termini, i Giudici di prime cure hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile - tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica - e hanno ritenuto ammissibile il ricorso ad istanza di parte del Consorzio, considerando il concessionario alla stregua di un agente contabile, che, in veste di incaricato del maneggio di denaro, è tenuto a rendere conto del “carico” affidatogli per la riscossione e conseguentemente a rendere conto di quanto non è in grado di versare.

In sede di appello, il Consorzio, dopo una sintetica ricostruzione del meccanismo di riscossione, per il tramite del concessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione, reiterando le argomentazioni già esposte nel precedente grado di giudizio, ha censurato il comportamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, addebitando ad essa responsabilità esclusive per intervenuta decadenza o prescrizione del credito e chiesto il risarcimento dei danni provocati dalla mancata o ritardata riscossione delle somme iscritte a ruolo, anche *sub specie* di indebitamento bancario (non meglio precisato), ipotizzando illegittimi e reiterati comportamenti omissivi dell’Agenzia, asseritamente consistiti nel mancato compimento delle previste iniziative esattive, anche di natura coattiva.

In estrema sintesi, con il predetto gravame il Consorzio ha, dunque, lamentato presunti inadempimenti, contrattuali ed extracontrattuali, attinenti al rapporto di servizio, proponendo un’azione risarcitoria correlata a profili di danno.

Sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile.

La domanda, così come azionata, sembrerebbe piuttosto idonea a configurare una tipica

ipotesi di azione di responsabilità amministrativo contabile, la cui perseguibilità è rimessa alla esclusiva competenza del Procuratore regionale della Corte dei conti.

La richiesta di nominare un consulente tecnico, al fine *“di valutare il danno provocato dalla mancata o ritardata riscossione delle somme iscritte a ruolo, sub specie di indebitamento bancario del Consorzio di Bonifica ...”*, consegue ad una precisa pretesa risarcitoria e presuppone un accertamento sulla responsabilità amministrativo contabile del concessionario.

Aderendo a questa impostazione dell'appellante, l'oggetto della domanda si sostanzierebbe, in concreto, nel far valere, con le forme di un giudizio (il ricorso ad istanza di parte) a ciò non finalizzato, la responsabilità dell'agente contabile.

La giurisprudenza contabile, richiamata dalla Procura Generale, interveniente in giudizio, è univoca nel ritenere che non si può introdurre attraverso il giudizio atipico ad istanza di parte *“un'azione volta all'accertamento negativo della responsabilità erariale”*, rimarcando l'esclusiva legittimazione ad agire del Pubblico ministero.

In caso di inosservanza, dolosa o gravemente colposa, di obblighi di impiego o di servizio, qualsiasi soggetto danneggiato è tenuto, in base ai principi che disciplinano la materia della responsabilità amministrativo contabile, a farne tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente o ad intervenire in giudizio, ove sussistano i presupposti, a sostegno delle ragioni del Pubblico ministero, unico soggetto ad avere la titolarità dell'azione di responsabilità amministrativa, da esercitarsi dopo l'espletamento di attività istruttoria proceduralizzata a tutela dello stesso soggetto passivo - invito a fornire deduzioni, memorie difensive, audizioni, diritto di accesso.

La titolarità dell'azione in capo al Procuratore regionale esclude che la pretesa patrimoniale, connessa ad un presunto danno erariale, possa essere esercitata dal titolare

sostanziale del diritto al risarcimento del danno attraverso un giudizio ad istanza di parte, essendo la materia riservata all'ordinario giudizio di responsabilità amministrativo contabile.

Diversamente, ammettere in maniera indiscriminata la proponibilità di giudizi a istanza di parte si tradurrebbe in una generalizzata disapplicazione dell'azione di responsabilità amministrativa.

Il rapporto di dare-avere, che rappresenta l'essenza del rapporto di concessione tra l'ente creditore e l'agente, per quanto comportante reciproci obblighi comportamentali, non può essere posto a base di un ricorso ad istanza di parte, per far valere una ipotesi di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Invero, i principi informatori che disciplinano il regime della responsabilità amministrativo contabile non ammettono l'esercizio di un'azione "ibrida" di responsabilità civile innanzi al Giudice contabile, ad iniziativa dell'Ente presuntivamente danneggiato.

In sede di gravame, l'ente impositore invoca risarcimenti del danno, che, pur trovando origine nell'attività di riscossione dell'agente, si fondano su profili che esulano dal cennato binomio di "dare-avere", in cui si articola il rapporto gestorio tra concedente e concessionario, per riguardare, invece, aspetti di responsabilità da inadempimento, che non sono sussumibili neanche sotto forma di "*giudizi di conto*" (art. 137 e segg. c.g.c.) o "*di resa del conto*" (art. 141 e segg. c.g.c.).

E infatti, la controversia in esame non attiene né ad un'ipotesi di azione di danno erariale promossa dal Pubblico Requirente, né ad un'ipotesi di contestazione delle risultanze contabili dell'attività dell'esattore e, dunque, di un giudizio di conto.

Il ricorso è, in definitiva, inammissibile, in quanto, oltre a non rientrare in alcuna delle

ipotesi previste dall'art. 172 c.g.c., né in altre specifiche disposizioni di legge, costituisce, a ben vedere, una non consentita ingerenza nell'esercizio delle prerogative proprie dell'Ufficio di Procura contabile, unico legittimato a promuovere giudizi di responsabilità amministrativo-contabile in caso di danno erariale.

Ammettere tale tipo di ricorso significherebbe, inoltre, estendere, *extra legem*, ad un Ente, complessivamente ed indistintamente considerato - Agenzia delle Entrate- Riscossione - una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile, avente, invece, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, natura strettamente personale, imputabile ai singoli funzionari e/o dipendenti.

Conseguentemente, va dichiarata, per ragioni diverse da quelle indicate dai Giudici di prime cure (riferite al mancato e previo espletamento delle procedure esecutive previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. d.lgs. n. 112/1999), l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

Quanto alla fondatezza delle ragioni creditorie, la documentazione prodotta dal Consorzio risulta, in concreto, del tutto insufficiente, sia perché non risulta che le sentenze delle Commissioni tributarie di primo grado, allegate al ricorso introduttivo, di accoglimento parziale delle pretese del Consorzio, siano passate in giudicato, con la conseguente impossibilità di accertare la sussistenza dell'eventuale danno, sia perché le allegare decisioni non coprono l'intero ammontare dei crediti tributari in contestazione, sia perché gli elenchi delle cartelle di pagamento, allegati all'atto di appello, composti da circa 35.000 righe, non consentono di provare alcunché, soprattutto in relazione a presunte negligenze gestionali.

Le affermazioni attoree del Consorzio risultano, in effetti, del tutto generiche, in quanto incentrate sulla mera quantificazione dei rapporti di dare ed avere, desumibili dal

complessivo differenziale tra i ruoli trasmessi e le somme riscosse, senza alcun riferimento all'incidenza che, sul carico tributario, potrebbero avere (o avere avuto) eventuali comportamenti (quanto meno) gravemente colposi.

Riguardo agli obblighi di rendicontazione, cui è tenuto l'ente concessionario, si rileva dal quadro normativo di riferimento – art. 36 del d.lgs. n. 112/99 e decreto ministeriale (MEF) del 22 ottobre 1999 – devono essere indicati, in estrema sintesi, per ciascun ruolo e per ciascun debitore, i dati salienti della riscossione a partire dalla notifica della cartella di pagamento e sino allo stato dell'eventuale procedura esecutiva avviata con il relativo esito.

Come risulta agli atti, in attuazione della richiamata disciplina, l'agente della riscossione si è effettivamente dotato di un applicativo *on line* di rendicontazione (*Monitor enti, già Rendiweb*), fornendo gli elementi essenziali che era tenuto a comunicare al Consorzio di bonifica.

Il mancato incasso delle cartelle di pagamento, riferite a debiti di importo inferiore ai mille euro è derivato da una precisa disposizione di legge – l'art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - che ne ha disposto l'annullamento e della cui legittimità e applicabilità al caso di specie non vi è motivo di dubitare, non essendo ravvisabile alcuna diseguaglianza nel sottoporre il ricorrente Consorzio alla stessa disciplina riservata agli altri numerosi enti che si avvalgono della riscossione a mezzo ruolo.

Negli stessi termini anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato come non va posta alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti “*consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall'altra*”

(Cass., sent. n. 12229/19, n. 11972/2020, n. 21386/20, n. 26531/20 e n. 6766/22).

Ne consegue anche sotto questi profili la reiezione della domanda, per mancanza di prova in merito all'*an* e al *quantum* delle pretese risarcitorie.

L'appello non merita dunque accoglimento e la sentenza di inammissibilità, pronunciata in primo grado, va dunque confermata, sia pure con motivazioni diverse.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta nei termini indicati in motivazione l'appello iscritto al n. 58254 del ruolo generale.

Pone a carico del Consorzio di bonifica Litorale Nord le spese di giudizio che liquida in euro 128,00 (Centoventotto/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 8 aprile 2022.

L'ESTENSORE

F.to Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata il 05/09/2022

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi